

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 13/2020 DEL 15 LUGLIO 2020

ENTRO IL 31 LUGLIO LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO IVA TR PER IL CREDITO DEL SECONDO TRIMESTRE

Scade il 31 luglio il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2020.

La presentazione dell'istanza deve avvenire telematicamente e l'utilizzo del credito **per importi superiori a 5.000 euro** deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire **dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza**.

Si ricorda che l'art. 38 bis del DPR 633/72 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno, quando l'importo è superiore a 2.582,28 euro e se:

- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d'affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell'IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Ris. n. 392/E del 23/12/2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l'apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Come già sottolineato, **per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l'apposizione del visto di conformità**.

Invece, per richieste di rimborso inferiori a 30.000 euro non occorre né visto di conformità né garanzia.

SCADONO IL 22 LUGLIO I TERMINI PER IL VERSAMENTO DEI BOLLI SULLE FATTURE ELETTRONICHE II TRIMESTRE 2019

Scade il prossimo 22 luglio (il 20 cade di sabato) il termine per il versamento tramite F24 dell'imposta di bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nel II trimestre dell'anno 2019.

Si ricorda che di regola le fatture non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate all'imposta di bollo pari a euro 2,00.

L'importo dei bolli dovrà quindi essere versato tramite F24.

Si ricorda che con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'imposta di bollo deve essere assolta in modalità virtuale. L'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, deve essere versata in maniera cumulativa, a cadenza trimestrale, **entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento**.

È l'Agenzia Entrate a conteggiare l'ammontare dell'imposta dovuta, in base ai dati comunicati dai contribuenti stessi con le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, e comunicherà l'importo all'interno dell'area riservata sul sito dell'Agenzia. Il versamento potrà avvenire tramite modello F24, oppure richiedendo direttamente l'addebito in conto corrente postale o bancario.

Al servizio si può accedere tramite la sezione "Consultazione", "Fatture elettroniche e altri dati IVA" nella quale è presente la voce "Pagamento imposta di bollo". Il sistema consente di verificare i dettagli dell'imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento e di modificare il numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio, che procederà al ricalcolo dell'importo.

Nel caso si opti per il pagamento con addebito bancario è necessario inserire l'IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente.

Dopo che il sistema ha effettuato i controlli sulla correttezza formale dell'IBAN, al soggetto passivo è consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata.

Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso.

In alternativa all'addebito sul conto corrente, è possibile procedere al versamento a mezzo modello "F24" o "F24EP", stampando il modello precompilato predisposto dal sistema

Con risoluzione n. 42/2019 del 10 aprile 2019 sono stati istituiti i **codici tributo** che consentono il pagamento dell'imposta di bollo distinti in relazione al periodo di competenza ("2521" per il primo trimestre, "**2522**" per il secondo, "2523" per il terzo e "2524" per il quarto).

I codici utilizzabili invece per il versamento di eventuali sanzioni e interessi sono rispettivamente "2525" e "2526".

Si ricorda che il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018, in scadenza il prossimo 30 aprile, dovrà essere effettuato, tramite modello F24, con i codici tributo tuttora validi per il versamento dell'imposta relativa ai documenti informatici

LE NOVITÀ DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO "RILANCIO"

Il disegno di legge di conversione del decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) ha ricevuto, dopo il voto di fiducia, l'approvazione definitiva della Camera.

Rispetto al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e attualmente in vigore, la versione del provvedimento presenta molte novità tra cui l'ulteriore rinvio del termine per la nomina degli organi di controllo o del revisore nelle Srl e nelle società cooperative costituite al 16 marzo 2019 e le modifiche all'ecobonus e al sismabonus.

Il testo, che ora è all'esame del Senato, non dovrebbe subire modifiche e l'approvazione definitiva dovrà avvenire entro il 18 luglio 2020.

Si riporta una sintesi delle principali novità in materia fiscale:

- **ulteriore rinvio** del termine per la nomina degli organi di controllo o del revisore nelle Srl e nelle società cooperative costituite alla data del 16 marzo 2019. In particolare, si prevede lo spostamento della **scadenza all'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021**;
- estensione della disciplina del sismabonus ed **ecobonus** alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, alle associazioni e società sportive dilettantistiche. È prevista **anche l'estensione delle agevolazioni agli edifici plurifamiliari**. Gli interventi di efficientamento energetico hanno subito una modifica in termini di limiti di spesa. Il sismabonus, infine, potrà essere applicato anche alle seconde case;
- la precisazione che lo sconto in fattura o l'opzione della cessione del credito d'imposta può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all'art. 119 (ecobonus e sismabonus) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento;
- la possibilità che il **credito d'imposta per gli affitti venga riconosciuto, anche in assenza del requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019**, nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19. Inoltre è stato previsto che alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta del 60% e del 30% di cui sopra spetta, rispettivamente, nelle misure del 20% e del 10%.

LA CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA SULLE LOCAZIONI: AL VIA DAL 13 LUGLIO

È stato pubblicato in data 1° luglio sul sito dell'Agenzia Entrare il [Provvedimento 250739](#) con il quale sono state definite le modalità di cessione

- del credito d'imposta per botteghe e negozi previsto dal Decreto Cura Italia,
- del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dal Decreto Rilancio.

È stato quindi anche approvato il modello che i beneficiari del credito d'imposta dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l'opzione della cessione del credito.

A tal fine si precisa quanto segue:

- il modello dovrà essere trasmesso attraverso un'apposita funzionalità nell'area autenticata del sito dell'Agenzia Entrate;
- nella comunicazione dovranno essere specificati alcuni dati, tra cui:
 - i codici fiscali di cedente e cessionari;
 - la tipologia del credito d'imposta ceduto;
 - l'ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l'importo ceduto a ciascun cessionario;
 - gli estremi di registrazione del contratto;
 - la data di cessione del credito
- **i soggetti che hanno ricevuto il credito**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, **comunicano l'accettazione tramite la propria area autenticata all'interno del sito dell'Agenzia** e, dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, possono utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione. Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta;
- al momento non sono previste specifiche per l'invio del modello da parte degli intermediari.

In entrambi i casi, si ricorda che affinché il credito d'imposta possa ritenersi spettante è necessario che il **canone sia stato effettivamente pagato**. Diversamente, nel caso in cui il pagamento non sia ancora avvenuto non è possibile fruire in via anticipata del credito.

Giova tuttavia sottolineare che, con la circolare 14/E/2020, l'Agenzia Entrate ha precisato che, nel caso di cessione del credito d'imposta al locatore, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.

Pertanto, è possibile fruire del credito d'imposta sulle locazioni cedendolo allo stesso al locatore e pagando il canone per la differenza.

Con un altro provvedimento saranno fornite le istruzioni per le altre due tipologie di crediti per cui il decreto "Rilancio" ha previsto la possibilità di cessione: i crediti per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (DPI).

OPERATIVI I CREDITI DI IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE, ACQUISTO DI DISPOSITIVI E ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Con un [provvedimento del 10 luglio 2020](#) il Direttore dell'Agenzia Entrate ha pubblicato i modelli e le istruzioni per usufruire dei crediti d'imposta introdotti dal DI Rilancio per le **spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale, e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.**

L'Agenzia Entrate ha pubblicato anche la [Circolare 20/E del 10 luglio 2020](#) per fornire i primi chiarimenti interpretativi e gli indirizzi operativi sui due crediti d'imposta.

Il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta dovrà essere inviato esclusivamente con l'apposito servizio web presente nell'area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell'Agenzia, e riceverà risposta entro cinque giorni.

Il provvedimento, definisce anche le modalità con cui i soggetti beneficiari possono comunicare all'Agenzia di optare, invece che per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, per la cessione, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La circolare precisa che tra i possibili beneficiari del beneficio rientrano gli **operatori con attività aperte al pubblico**, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema, inclusi anche i forfetari, gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa, nonché le associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore possono fruire dei crediti. Per questi ultimi, la circolare ritiene applicabile l'estensione del beneficio anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un'attività d'impresa.

I soggetti beneficiari devono svolgere **effettivamente una delle attività ammissibili:**

codice ATECO 2007 e Denominazione

- 551000 Alberghi
- 552010 villaggi turistici
- 552020 ostelli della gioventù
- 552030 rifugi di montagna
- 552040 colonie marine e montane
- 552051 affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- 552052 attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 553000 aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- 559010 gestione di vagoni letto
- 559020 alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
- 561011 ristorazione con somministrazione
- 561012 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 561020 ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- 561030 gelaterie e pasticcerie
- 561041 gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 561042 ristorazione ambulante
- 561050 ristorazione su treni e navi
- 562100 catering per eventi, banqueting
- 562910 Mense
- 562920 catering continuativo su base contrattuale
- 563000 bar e altri esercizi simili senza cucina
- 591400 attività di proiezione cinematografica
- 791100 attività delle agenzie di viaggio
- 791200 attività dei tour operator
- 799011 servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
- 799019 altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA
- 799020 attività di guide e degli accompagnatori turistici
- 823000 organizzazione di convegni e fiere
- 900101 attività nel campo della recitazione
- 900109 altre rappresentazioni artistiche
- 900201 noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- 900202 attività nel campo della regia
- 900209 altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
- 900400 gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- 910100 attività di biblioteche ed archivi
- 910200 attività di musei
- 910300 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

910400 attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
932100 parchi di divertimento e parchi tematici
932920 gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
960420 stabilimenti termali

Anche nel caso in cui le attività di sanificazione non siano effettuate da operatori professionisti, risultando ammissibili anche le spese di sanificazione degli ambienti collegate alle attività svolte in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori.

Le spese che possono beneficiare del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono **suddivise in due gruppi, quello degli interventi agevolabili e quello degli investimenti agevolabili**:

1) **gli interventi agevolabili** sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:

- a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;
- b) gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza").

2) **gli investimenti agevolabili** sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanter) dei dipendenti e degli utenti. In merito alle nozioni di "innovazione" o "sviluppo", occorre fare riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell'agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.

La Circolare precisa che nel rispetto della ratio legis, inoltre, è necessario che le tipologie di interventi agevolabili di cui al punto 1 siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è pari al **60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro**. Tale limite massimo è riferito all'importo delle spese ammissibili e, dunque, l'ammontare del **credito non può eccedere il limite di 48.000 euro**. Rileva il principio di cassa per esercenti arti e professioni e il principio di competenza per le società. Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'IVA.

Sia l'utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è pari al 60% delle spese ammissibili e **non può superare la misura di 60.000 euro** per ciascun beneficiario (nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020). Il limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all'importo del credito d'imposta e non a quello delle spese ammissibili. Pertanto il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, ove l'ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro.

Per beneficiare dei suddetti crediti d'imposta, **occorre presentare apposito modello all'Agenzia delle Entrate** (approvato dal provvedimento di ieri) per comunicare l'ammontare delle spese che danno diritto al credito adeguamento e delle spese che danno diritto al credito sanificazione (per consentire in tal caso di individuare la quota dello stesso effettivamente fruibile, in proporzione alle risorse disponibili).

La comunicazione relativa al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro può essere presentata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. La comunicazione per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione va invece inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

BONUS VACANZE: I CHIARIMENTI DALL'AGENZIA ENTRATE

La [circolare n.18/E](#) dell'Agenzia Entrate fornisce indicazioni sull'utilizzo del Bonus vacanze (Credito d'imposta Vacanze) previsto dal Decreto Rilancio e sulle modalità da seguire per beneficiarne.

Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla norma, ricomprese nella sezione 55 di cui ai codici ATECO. A titolo indicativo sono: alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande); villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna - inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande, colonie marine e montane, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia.

Sono inclusi tra tali soggetti anche coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica "stagionale". Sono invece esclusi i soggetti che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente.

Il Bonus non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori come per esempio i servizi balneari indicati nella stessa fattura dall'unico fornitore. Ad esempio, precisa la Circolare, nel caso di un soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da un primo fornitore, è possibile includere ai fini del Credito d'imposta Vacanze i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di un secondo fornitore se gli stessi sono indicati nell'unica fattura emessa dal primo fornitore.

Il Bonus è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di bed & breakfast dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. È quindi necessario che almeno un giorno della vacanza ricada in questo periodo di riferimento. Il pagamento del soggiorno può essere effettuato anche con l'intermediazione di agenzie di viaggio o tour operator.

Il Bonus spetta in relazione ad un unico soggiorno e deve essere utilizzato in relazione al pagamento effettuato a favore della struttura turistica fornitrice del servizio.

Per richiedere il Bonus vacanze, il cittadino deve installare ed effettuare l'accesso, mediante l'identità digitale SPID o la Carta d'Identità Elettronica, a [IO, l'app dei servizi pubblici](#). Una volta entrato nell'app, il contribuente dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020 potrà richiedere il bonus dopo aver verificato di averne diritto (se ha, cioè, una Dichiarazione sostitutiva unica - DSU - in corso di validità, da cui risulti **un indicatore ISEE sotto la soglia di 40mila euro**). In quel caso un codice univoco (e relativo QR-code) che potranno essere utilizzati per la fruizione del bonus.

LE DETRAZIONI IRPEF PER INVESTIMENTI IN START UP O PMI INNOVATIVE

Il decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e più volte modificato nel tempo, ha introdotto un quadro organico di disposizioni, riguardanti la nascita e lo sviluppo di imprese start up innovative.

L'articolo 29 del suddetto decreto, al fine di incentivare gli investimenti in start-up innovative, riconosce determinati benefici fiscali ai soggetti che investono nel capitale sociale di tali società, sia direttamente sia indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente nelle predette start up innovative.

Gli incentivi fiscali in questione sono destinati sia alle persone fisiche sia alle persone giuridiche e consistono in una riduzione delle imposte sui redditi derivante dalla concessione di detrazioni (per gli investitori soggetti IRPEF) o di deduzioni (per gli investitori soggetti IRES).

Le modalità di attuazione del citato articolo 29 sono attualmente stabilite dal decreto attuativo del 7 maggio 2019.

È definita start-up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, che svolge attività necessarie per sviluppare e introdurre prodotti, servizi o processi produttivi innovativi ad alto valore tecnologico, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione (art. 25 del decreto-legge n. 179 del 2012).

Si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Queste imprese start-up innovative possono essere costituite anche nella forma della s.r.l. semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis del codice civile (art. 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106).

Le start-up innovative devono essere iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese consultabile on line <http://startup.registroimprese.it/isin/home>

L'art. 1, comma 66, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha modificato l'art. 29 del decreto-legge n. 179 del 2012; in particolare, le lett. a) e c) del citato comma 66 hanno previsto la trasformazione da beneficio transitorio a beneficio a regime delle agevolazioni riconosciute in favore delle start-up innovative, l'incremento della misura del beneficio al 30% e l'aumento dell'importo dell'investimento massimo detraibile a euro 1.000.000.

Ai contribuenti che investono somme nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento specificamente individuati è riconosciuta una detrazione d'imposta del 30%. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 1.000.000 euro. La Legge di bilancio 2019 (art. 1, c. 218), per il solo anno 2019, ha elevato dal 30% al 40% la percentuale di detrazione Irpef per gli investimenti in Start up innovative. L'efficacia di questa nuova misura agevolativa è subordinata, però, all'autorizzazione della Commissione europea, che non è rilasciata.

Il recente Decreto Rilancio ha invece previsto che la detrazione d'imposta per le persone fisiche venga innalzata, nel 2020, dal 30% al 50% per investimenti fino a 100.000 euro.

L'ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'Irpef nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

L'investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del termine triennale comporta infatti la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

DICHIARAZIONI 2020: PUBBLICATA "FUORI TEMPO MASSIMO" LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA ENTRATE SU DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALI

Con grave ritardo rispetto al consueto (negli anni scorsi le corrispondenti circolari erano state emanate nel mese di aprile e maggio) e "fuori tempo massimo" rispetto alla scadenza del 30 giugno 2020, l'Agenzia Entrate ha **pubblicato la guida agli oneri deducibili e detraibili, nonché ai crediti d'imposta e al visto di conformità**, ai fini della dichiarazione dei redditi 2020.

La [Circolare 19/E dell'8 luglio 2020](#), di oltre 400 pagine, contiene anche l'elenco della documentazione, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che il Caf o il professionista abilitato deve verificare al fine dell'apposizione del visto di conformità. In sede di controllo documentale potranno essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare.

È un ritardo certamente giustificabile alla luce dell'impatto dell'emergenza COVID-19 sull'operatività dell'Agenzia. Purtroppo la stessa emergenza non è stata ritenuta sufficiente per concedere una proroga dei versamenti dovuti dai contribuenti, se non per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), e limitatamente al 20 luglio 2020.

MODELLO RLI CON "RINEGOZIAZIONE DELL'AFFITTO": ONLINE LA NUOVA VERSIONE

Sul sito internet dell'Agenzia Entrate è disponibile [l'ultima versione del Modello RLI](#) (e relative [applicazioni informatiche](#)), che permette di comunicare al Fisco online anche la **rinegoziazione del canone di locazione o di affitto**. Tale atto, infatti, prima del periodo legato all'emergenza Covid-19, veniva presentato esclusivamente presso l'ufficio territoriale competente per la registrazione con la compilazione del modello 69.

In pratica, dal 3 luglio al 31 agosto si potrà registrare l'atto di rinegoziazione con due modalità:

- telematicamente da casa utilizzando i software messi a disposizione dall'Agenzia (Rli);
- comunicandolo all'ufficio in modalità agile con il modello Rli o con il modello 69 ;

Dal 1° settembre 2020, invece, per comunicare la rinegoziazione del canone dovrà essere utilizzato solo il modello Rli.

LOCAZIONE IMMOBILI COMMERCIALI: POSSIBILE OPTARE PER LA CEDOLARE SECCA ANCHE SUCCESSIVAMENTE

Come previsto dalla Circolare n. 8/2019 dell'Agenzia Entrate l'opzione per il regime facoltativo della cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l'intera durata del contratto, salvo revoca.

Qualora non sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile però **accedere al suddetto regime per le annualità successive**, esercitando l'opzione **entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente** sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità). Entro lo stesso termine, è possibile **revocare l'opzione** per il regime della cedolare.

Nel caso specifico oggetto della risposta a [interpello n. 198 del 1° luglio 2020](#), dunque, il contribuente che dal 1° gennaio 2019 ha locato un immobile commerciale scegliendo, al momento della registrazione del contratto, la tassazione ordinaria, può transitare nel regime della cedolare secca entro il 31 gennaio 2021.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 13/2020 DEL 15 LUGLIO 2020

INAIL – VERSAMENTI SOSPESI EMERGENZA COVID-19

L'INAIL, con la circolare 27.5.2020 n. 23, è intervenuta in merito alla ripresa dei versamenti sospesi a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi del DL 18/2020 e DL 34/2020. **I versamenti sospesi** potranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16.9.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020**.

Tali termini si applicano a tutti i regimi di sospensione tranne che per le imprese del settore florovivaistico per le quali la ripresa dei pagamenti deve essere effettuata in un'unica soluzione entro il 31.7.2020, o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di luglio 2020. Restano confermati i numeri di riferimento già descritti nella circ. INAIL 18.5.2020, n. 21 da indicare nel modello F24 alla ripresa dei versamenti.

La sospensione degli adempimenti riguarda i soggetti con posizione assicurativa territoriale attiva alla data del 23.2.2020 nei Comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1.3.2020 ed i soggetti indicati alle lett. a) - t) dell'art. 61 co. 2 del DL 18/2020. Per i suddetti soggetti, escluse le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, la ripresa degli adempimenti in scadenza al 2.3.2020, consistenti nella presentazione della dichiarazione delle retribuzioni 2019 per l'autoliquidazione 2019/2020 e nella presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell'anno 2019, era stata fissata entro il 31.5.2020 in base alle disposizioni emergenziali in vigore prima del DL 34/2020. Tali adempimenti sospesi dovevano essere effettuati, rispettivamente tramite il servizio "Alpi on line" e il servizio "Riduzione per prevenzione", dal 4.5.2020 al 20.5.2020.

Solo per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, i servizi "Alpi on line" e "Riduzione per prevenzione" saranno riaperti dal 1.9.2020 al 16.9.2020.

Resta confermato che gli interessati dovranno comunicare all'INAIL, con l'apposito servizio on line in corso di realizzazione, di aver effettuato la sospensione dei versamenti, specificando la disposizione che hanno applicato e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio, fermo restando i controlli successivi sull'effettiva sussistenza dei requisiti.

L'Istituto ha, altresì, confermato che per usufruire della sospensione delle rate delle rateazioni di cui all'art. 2 co. 11 del DL 338/89, è necessario che i beneficiari trasmettano la comunicazione in questione tramite PEC alla Sede competente per territorio.

CONGEDI COVID-19

L'INPS, con la circolare n. 81, pubblicata l'8 luglio, ha fornito le istruzioni relative alle modifiche introdotte dagli artt. 72 e 73 del DL 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio") rispetto al congedo speciale, c.d. congedo COVID-19, introdotto e disciplinato dall'art. 23 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020) e all'aumento dei permessi di cui alla L. 104/92 disposto dal successivo art. 24.

Il Ddl di conversione del decreto "Rilancio", su cui ieri la Camera ha votato la questione di fiducia, dovrebbe individuare nel 31 agosto 2020 il termine finale per la fruizione del congedo COVID-19 (attualmente il termine è, infatti, il 31 luglio 2020), nonché prevedere l'aggiunta, al comma 1 del citato art. 23, della previsione secondo la quale i periodi di congedo, se riconosciuti a entrambi i genitori lavoratori conviventi, devono essere utilizzati in maniera alternata e possono essere usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di congedo già fruiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione. La circolare in commento ricorda che il periodo complessivo di fruizione del congedo COVID-19, per la cura e l'assistenza di tutti i figli presenti nel nucleo familiare, è di 30 giorni e fornisce alcuni chiarimenti in relazione alla

conversione/trasformazione d'ufficio in congedo COVID-19 del congedo parentale e dei periodi di prolungamento dello stesso, come disposto dal comma 2 dell'art. 23 del DL 18/2020.

In particolare, l'Istituto evidenzia che tale conversione interessa solamente le domande presentate, da parte dei lavoratori dipendenti, prima del 29 marzo 2020, nonché le domande presentate dai lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS e dai lavoratori autonomi iscritti all'INPS nel periodo compreso tra il 17 e il 28 marzo 2020, ciò in quanto la procedura di presentazione telematica delle domande di congedo COVID-19 è stata rilasciata solo dal 29 marzo 2020. Le domande presentate dopo tale data, per periodi compresi tra il 5 marzo e il 31 luglio 2020, non saranno convertite, ma i lavoratori che abbiano presentato domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale in attesa della proroga del congedo COVID-19 (che è, appunto, avvenuta il 19 maggio 2020, per effetto dell'entrata in vigore del DL 34/2020) potranno presentare una nuova domanda di congedo speciale che sostituirà la domanda presentata. Ai fini della frazionabilità, tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria - perché non vengano computati nel periodo di congedo parentale i giorni festivi, i sabati e le domeniche - l'effettiva ripresa del lavoro.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro dal 1964*